



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 30 giugno 2015 n.99**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 68, comma 2, della Legge 23 dicembre 2014 n.219;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 23 giugno 2015;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **ACCESSO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE ALLE INFORMAZIONI SUI TITOLARI EFFETTIVI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 165/2005**

### **CAPO I NORME GENERALI**

#### **Art. 1 (Definizioni)**

1. Ai sensi del presente decreto delegato si intendono per:
  - a) "Banca Centrale": la Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche;
  - b) "consiglieri": i membri del Consiglio Grande e Generale risultanti in carica sulla base della comunicazione fornita dall'Ufficio Segreteria Istituzionale;
  - c) "giorni lavorativi": tutti i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi ed i giorni comunque di "vacanza" secondo il Calendario degli Uffici vigente e pubblicato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni;
  - d) "informazioni relative ai titolari effettivi": nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza, di tutti coloro che, al giorno lavorativo precedente la data dell'accesso e sulla base delle informazioni nella disponibilità della Banca Centrale, risultano essere i titolari effettivi del soggetto autorizzato;
  - e) "LISF": la Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche;
  - f) "soggetti autorizzati": i soggetti che alla data dell'accesso risultano autorizzati all'esercizio di attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
  - g) "Statuto BCSM": la Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche;
  - h) "titolari effettivi": i soggetti ricadenti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche.

**Art. 2**  
*(Premesse e finalità)*

1. Il presente decreto delegato, in attuazione dell'articolo 68, comma 2, della Legge 23 dicembre 2014 n. 219, disciplina:
  - a) le modalità di accesso dei consiglieri alle informazioni relative ai titolari effettivi dei soggetti autorizzati;
  - b) le misure atte a garantire la riservatezza delle informazioni di cui alla precedente lettera a.

**CAPO II**  
**MODALITÀ DI ACCESSO**

**Art. 3**  
*(Elenco Consiglieri)*

1. L'Ufficio Segreteria Istituzionale predispone un documento denominato "Elenco Consiglieri" in cui, per ciascuno degli aventi diritto all'accesso, ne indica le complete generalità ai fini identificativi.
2. L'Elenco Consiglieri, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, viene trasmesso alla Banca Centrale affinché, in occasione di ogni accesso, verifichi l'inclusione del richiedente nel summenzionato elenco.
3. L'Ufficio Segreteria Istituzionale, ad ogni variazione dei dati riportati nell'Elenco Consiglieri, ne darà pronta comunicazione a Banca Centrale attraverso la trasmissione di un nuovo Elenco Consiglieri, sostitutivo, ai fini di cui al presente decreto delegato, dell'ultimo precedentemente inviato.

**Art. 4**  
*(Richiesta del consigliere)*

1. Il consigliere presenta alla Banca Centrale la richiesta per l'accesso alle informazioni relative ai titolari effettivi utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dalla medesima autorità di vigilanza.
2. La Banca Centrale deve rendere disponibili al richiedente le informazioni relative ai titolari effettivi dal giorno lavorativo successivo alla richiesta di cui al precedente comma.
3. L'indicazione del soggetto autorizzato o dei soggetti autorizzati per i quali si chiede di avere informazioni relative ai titolari effettivi viene formalizzata direttamente durante l'incontro tra il consigliere e il personale della Banca Centrale preposto.

**Art. 5**  
*(Modalità di evasione della richiesta)*

1. L'incontro tra il consigliere e il personale della Banca Centrale, incaricato di esibire le informazioni relative ai titolari effettivi e di fornire assistenza, si tiene presso gli uffici della sede legale della stessa Banca Centrale e durante l'orario di apertura dei predetti uffici.
2. Il personale incaricato esibisce al consigliere le informazioni relative ai titolari effettivi dei soggetti autorizzati oggetto di formale richiesta ai sensi del precedente articolo 4, comma 3, e assiste il consigliere medesimo nell'attività di presa visione.
3. Il personale incaricato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29 dello Statuto BCSM, non può comunque fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal precedente comma.

**CAPO III**  
**MISURE ATTE A GARANTIRE LA RISERVATEZZA**

**Art. 6**

*(Partecipazione personale agli incontri)*

1. L'accesso alle informazioni relative ai titolari effettivi è consentito unicamente mediante personale presa visione da parte dei consiglieri; non sono ammesse modalità alternative che si basino sull'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza.
2. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29 dello Statuto BCSM, i consiglieri non possono:
  - a) delegare soggetti terzi a partecipare agli incontri in loro vece per acquisire, tramite procura, le informazioni richieste;
  - b) farsi assistere o affiancare durante lo svolgimento degli incontri da soggetti terzi, ad eccezione di altri consiglieri che, ove presenti, provvederanno contestualmente alla sottoscrizione di quanto previsto al precedente articolo 4.

**Art. 7**

*(Divieto di assumere copia della documentazione)*

1. Ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della Legge 23 dicembre 2014 n. 219, ai consiglieri è consentito unicamente "prendere visione" delle informazioni; non è pertanto consentita l'assunzione di copia fotografica, fotostatica o scansione elettronica della informazioni medesime.

**Art. 8**

*(Segreto d'ufficio)*

1. Il consigliere che abbia avuto accesso alle informazioni relative ai titolari effettivi non può rivelarle a terzi in quanto coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 29, comma 2, dello Statuto BCSM.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 giugno 2015/1714 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Andrea Belluzzi – Roberto Venturini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Carlo Venturini*